



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-58/20 e C-59/20, 17 giugno 2021	K (C-58/20), DBKAG (C-59/20) /Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz	Prima	Rinvio pregiudiziale	AT	Non ultima istanza	/	/	/	Esenzione dall'Iva delle entrate provenienti dalla «gestione di fondi comuni d'investimento», dalla «gestione di partecipazioni nell'ambito dell'attività di conferimento di capitali (...) da parte di imprese che dispongono di una concessione a tal fine», nonché dalla «gestione di fondi comuni d'investimento quali definiti dagli altri Stati membri
neutralità									
Diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo - Imposte indirette									
Questione pregiudiziale									
Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d'investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, e la concessione di un diritto d'uso di un software utilizzato ai fini dell'effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni ricadano nell'esenzione prevista da tale disposizione									
Dispositivo									
L'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d'investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d'uso di un software utilizzato esclusivamente per l'effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell'esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d'investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate.									
Nota redazionale									
Con la sentenza del 17 giugno 2021, resa nelle cause riunite C-58/20 e C-59/20, la Corte di Giustizia è intervenuta sull'interpretazione dell'art. 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva, che prevede l'esenzione dall'Iva delle entrate provenienti dalla «gestione di fondi comuni d'investimento», dalla «gestione di partecipazioni nell'ambito dell'attività di conferimento di capitali (...) da parte di imprese che dispongono di una concessione a tal fine», nonché dalla «gestione di fondi comuni d'investimento quali definiti dagli altri Stati membri». La pronuncia origina da due rinvii pregiudiziali effettuati dal Tribunale federale delle finanze austriaco. Nella causa C-58/20, una società (K), viene incaricata da alcune società di gestione fondi di effettuare alcune operazioni amministrative necessarie alla redazione delle dichiarazioni fiscali. K fattura senza l'applicazione dell'Iva le prestazioni fornite, ritenendole incluse nell'esenzione relativa alla gestione dei fondi comuni. A parere dell'Amministrazione finanziaria, le prestazioni fornite da K alle società di gestione non potevano invece rientrare nell'esenzione, poiché, da un lato non erano specifiche ed essenziali alla gestione dei fondi comuni d'investimento, dall'altro, non erano sufficientemente autonome per rientrare nell'ambito di applicazione dell'esenzione IVA. Nella causa C-59/20, una società di gestione fondi (DBKAG), acquista da una fornitrice tedesca (SC), il diritto di utilizzo di un software per l'effettuazione di calcoli essenziali alla gestione rischi e valutazione delle prestazioni, necessari all'adempimento degli obblighi di informazione nei confronti delle autorità fiscali e degli investitori. La DBKAG ritiene che le prestazioni fornite dalla SC debbano rientrare nell'esenzione prevista all'articolo 135. Il <i>software</i> SC fornirebbe servizi di calcolo degli indicatori di rischio e di prestazione, specifici ed essenziali per la gestione dei fondi comuni d'investimento. L'Amministrazione finanziaria, per contro, ritiene che la concessione del diritto d'uso del <i>software</i> SC costituisca una prestazione soggetta ad IVA. A suo avviso, SC avrebbe fornito unicamente un'assistenza tecnica, non specifica, né essenziale alla gestione del fondo comune d'investimento. Inoltre, poiché il software SC non può effettuare i calcoli in questione senza la partecipazione di DBKAG, la prestazione non sarebbe sufficientemente autonoma per rientrare nell'esenzione IVA. Il giudice del rinvio nutrendo dubbi circa l'interpretazione della nozione di «gestione di fondi comuni d'investimento», ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, sospende i procedimenti e sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale: se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d'investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, e la concessione di un diritto d'uso di un software utilizzato ai fini dell'effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni ricadano nell'esenzione prevista da tale disposizione. A parere della Corte, ai sensi dell'articolo 135, citato, a tal fine occorrere valutare se tali servizi debbano essere considerati specifici ed essenziali per l'attività di gestione dei fondi comuni d'investimento. Il fatto che spetti alle società di gestione compilare le dichiarazioni standardizzate sulla base dei calcoli effettuati da un terzo nonché trasmettere queste dichiarazioni all'unità di dichiarazione non è di per sé decisivo per stabilire se tali servizi ricadano nell'esenzione. Analogamente, il fatto che il <i>software</i> in questione possa essere utilizzato unicamente sull'infrastruttura tecnica della società di gestione interessata e possa espletare le sue funzioni soltanto grazie alla collaborazione, marginale, di tale società non è di per sé decisivo per stabilire se tali servizi rientrino nell'esenzione <i>de qua</i> . Il Giudice del rinvio dovrà verificare se il servizio fornito presenti un nesso intrinseco con l'attività propria di una società di gestione, con l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d'investimento. Pertanto, le prestazioni di amministrazione e di contabilità fornite da un terzo a una società di gestione, laddove presentino un nesso intrinseco con l'attività di gestione di fondi comuni d'investimento, rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									